



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TENNACOLA SPA



PRT/12975 - 30/08/2024
Pec
GARE E CONTRATTI

Sant'Elpidio a Mare, li 30.08.2024

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE DEI FANGHI BIOLOGICI PRODOTTI DAI DEPURATORI GESTITI DA TENNACOLA SPA”.

LOTTO UNICO – CIG: B2DEC4349C

DISCIPLINARE DI GARA

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma telematica, a pena di esclusione, entro le **ore 12:00 del giorno 04/10/2024**.

STAZIONE APPALTANTE

TENNACOLA SPA, Società per azioni a intero capitale pubblico – affidataria del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 della Regione Marche, Via Prati n. 20 - 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) – C.F. e Partita I.V.A. 00157980442 - Tel. 0734/858312 – 0734/858322 - Fax 0734/859067 - e-mail: info@tennacola.it – PEC: contrattitennacola@pec.it.

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Tennacola SpA (di seguito Tennacola o Stazione Appaltante), gestore del Servizio Idrico Integrato nelle Province di Fermo e Macerata, e perciò società operante nei settori speciali ai sensi del Libro III del D.Lgs. 36/2023, in esecuzione della Delibera del C.d.A. n. 51 del 02.07.2024, intende stipulare un contratto di Accordo Quadro per l’affidamento del “Servizio di disidratazione dei fanghi biologici prodotti dai depuratori gestiti da Tennacola SpA”, ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://tennacola.acquistitelematici.it>.

Pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente tramite la suddetta piattaforma di acquisti on line di Tennacola SpA, previa registrazione al predetto portale di gara, seguendo le istruzioni riportate nel disciplinare telematico allegato alla documentazione di gara.

La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede, l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: "RTI") o consorzio, è sufficiente la registrazione della mandataria/capofila senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, salve le ulteriori informazioni relative all’accordo quadro specificate nel Bando e nel Capitolato Speciale.

Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è il P.I. Luca Frinconi, Responsabile Settore Impianti, l.frinconi@tennacola.it.

Il **Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.)** ex art. 114 D. Lgs. n. 36/2023 sarà indicato alla firma del contratto.

La pubblicità a livello nazionale è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

CIG: B2DEC4349C

CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO - CPV: 90513800-4 Servizio di trattamento fanghi

L’Accordo Quadro non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea e non presenta carattere transfrontaliero.

Tennacola SpA si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare l’esperimento della gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa di rimborso spese o compensi di sorta da parte delle imprese concorrenti.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 04/10/2024.

Prima seduta aperta: ore 09:00 del giorno 07/10/2024.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **Bando di gara**
- **Disciplinare di gara e relativi allegati:**
 - Allegato “1” – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato “2” – Documento di gara unico europeo elettronico (eDGUE);
 - Allegato “2-bis” – Dichiarazione di idoneità morale soggetti ex art. 94, co.3;
 - Allegato “3” – Dichiarazione del soggetto ausiliato;
 - Allegato “4” – Dichiarazione del soggetto ausiliario;

Pag. 2 / 25

- Allegato “5” – Dichiarazione a costituire raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario;
- Allegato “6” – Dichiarazione Identità plurisoggettive costituite;
- Allegato “7” – Offerta economica.
- **Capitolato Speciale e relativi allegati:**
 - Allegato “A” – Rapporto di lavoro giornaliero;
 - Allegato “B” – DUVRI
- **Disciplinare Telematico**

Tutta la modulistica per la partecipazione alla gara è disponibile e scaricabile unicamente dal link: <https://tennacola.acquistitelematici.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 26/09/2024** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti accessibile all'indirizzo <https://tennacola.acquistitelematici.it> cliccando sul tasto INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE presente nei Dettagli della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana; **NON va indicato il nominativo del mittente** nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma nei DETTAGLI della presente procedura.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici, salvo quanto previsto al precedente articolo 2.2. “Chiarimenti”, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicata dal concorrente.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E LUOGHI DI ESECUZIONE

3.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Appalto, articolato su un unico lotto, ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di disidratazione dei fanghi biologici - classificati con CER 19.08.05 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” - prodotti dagli impianti di depurazione a servizio di pubbliche fognature delle Province di Fermo e Macerata, mediante impianto mobile di disidratazione meccanica dei fanghi, da svolgersi presso i depuratori gestiti da Tennacola SpA, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante procederà, in base all'effettivo fabbisogno, a richiedere, tramite singoli ordinativi, le prestazioni necessarie fino a concorrenza dell'importo massimo, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso o fino alla scadenza temporale del contratto.

3.3 LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sono indicati di seguito i luoghi oggetto del servizio.

Codice impianto	Impianto	Località
D005	Entogge	Urbisaglia (MC)
D007	Mazzini	Porto Sant'Elpidio (FM)
D009	Molino Vecchio	Falerone (FM)
D013-1	Tenna	Magliano di Tenna (FM)
D017-1	Rio Berto	Montegiorgio (FM)
D018-1	Santa Leandra	Montegranaro (FM)
D018-2	Guazzetti	Montegranaro (FM)
D018-3	Rio Inferno	Montegranaro (FM)
D050	Buon Cuore	Monte San Pietrangeli (FM)

Tennacola si riserva la facoltà di richiedere l'estensione del servizio su impianti non presenti nella presente tabella o di estendere il contratto a nuovi impianti qualora ne assumesse la gestione nel corso della durata del contratto in oggetto.

ARTICOLO 4 – IMPORTO A BASE DI GARA, MODALITA' DI ESECUZIONE, PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

4.1 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo posto a base di gara dell'accordo quadro è pari ad € 149.881,76 = (diconsi euro centoquarantanovemilaottocentottantuno/76) oltre IVA di legge e costituisce il limite massimo di spesa entro cui saranno commissionati i servizi, che verranno eseguiti dall'aggiudicatario, sulla base del ribasso percentuale offerto.

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in complessivi € 54.859,28.

I costi per la sicurezza stimati nel DUVRI sono pari a zero (€ 0,00).

➤ N.B.: Si precisa che:

- l'importo complessivo è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- il prezzo offerto dall'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Contratto, dal Capitolato Speciale e dal presente Disciplinare;
- l'importo stimato costituisce il limite massimo entro cui saranno commissionate le prestazioni, le quali verranno eseguite dall'aggiudicatario secondo il ribasso unico percentuale applicato;
- la stima dell'importo dell'accordo quadro è effettuata sulla base della previsione del fabbisogno della Committente ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle presunte necessità dei servizi nell'arco temporale di durata del contratto, pertanto non è vincolante per la Stazione Appaltante, rappresentando solo il limite massimo di corrispettivo disponibile per il pagamento delle prestazioni, di volta in volta, richieste all'aggiudicatario. Pertanto, l'operatore economico non avrà diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo disponibile, se alla scadenza del contratto l'importo non sarà esaurito. Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito;
- l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate.

4.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La modalità di esecuzione viene indicata dettagliatamente nell'art. 7 del Capitolato Speciale.

La consegna avverrà dopo la stipula del contratto di A.Q.; tuttavia, al ricorrere delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, Tennacola SpA si riserva di dare avvio d'urgenza all'esecuzione delle prestazioni una volta dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione.

4.3 PAGAMENTI

Come da Capitolato.

4.4 REVISIONE PREZZI

Come da Capitolato.

ARTICOLO 5 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Il sopralluogo presso i luoghi ove verrà eseguito il servizio **NON è obbligatorio**.

Tuttavia, al fine di valutare tutti gli aspetti tecnico/funzionali dei siti e poter prendere atto di ogni risvolto/condizione/circostanza necessarie per il corretto svolgimento dell'appalto e capaci di influenzare l'offerta, la Stazione Appaltante consiglia lo svolgimento di un sopralluogo, presso i luoghi più significativi dove dovrà essere svolto il servizio.

Per effettuare il sopralluogo è **necessaria la prenotazione** tramite pec al seguente indirizzo: contrattitennacola@pec.it. Si precisa che:

- a) ai fini del sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:
 - da un soggetto dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica, o da un Procuratore Speciale inserito nel C.C.I.A.A. ovvero da un dipendente in organico appositamente delegato dal L.R. del concorrente;
- b) sempre ai fini della validità del sopralluogo, esso deve essere effettuato:
 - in caso di forma aggregata, costituita o non costituita formalmente, dal soggetto riconducibile al mandatario o capogruppo;
 - in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane oppure di consorzio stabile, il soggetto deve essere riconducibile al consorzio offerente o all'impresa per la quale il Consorzio concorre, designata per l'esecuzione del servizio;
- c) nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
- d) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche.

Il sopralluogo, avrà una durata indicativa di circa 3 ore da effettuarsi nell'orario di lavoro degli operatori di Tennacola (8:00-13:00 / 14:00-17:00).

Per quanto sopra, il concorrente, potrà richiedere di partecipare ad un sopralluogo nel corso del quale potranno essere richiesti chiarimenti tecnici in merito alle attività oggetto dell'appalto.

L'ultimo giorno utile per la prenotazione del sopralluogo è il **26/09/2024 – Ore 12:00**.

ARTICOLO 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, RINNOVO E OPZIONI

6.1 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Come da Capitolato.

6.2 RINNOVO DEL CONTRATTO

Come da Capitolato.

6.3 OPZIONI

Come da Capitolato.

ARTICOLO 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il critério del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, determinato mediante ribasso applicato al prezzo unitario posto a base di gara, trattandosi di servizi "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato".

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque la S.A. procede al calcolo della soglia di anomalia come specificato nell'Allegato II.2 - Metodo A.

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3) Non si procede al calcolo della soglia di anomalia quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio;
- di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo.

In caso di offerte vincenti uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

ARTICOLO 8 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica-organizzativa richiesti dai successivi articoli.

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 e all'art. 65, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

In particolare:

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 68, comma 4 del Codice, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12;
- tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
- la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre

che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione durante la procedura di gara. Tale divieto è valido anche successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice;

- ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66 comma 1, lettera g), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta. Gli stessi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice:

- le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lett. d) dell'art. 95 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o reti di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono.

ARTICOLO 9 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e f) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio anche da costituire.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ARTICOLO 10 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta con il presente Disciplinare.

10.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Riguardano la situazione personale del soggetto, la sua affidabilità morale e professionale e **pertanto non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento.**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o CCIAA oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto del presente Accordo Quadro.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

- b) **Due idonee referenze bancarie**, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui il concorrente sia in grado di presentare una sola referenza richiesta, invece di due, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, purché considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

10.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

- c) **Esecuzione** con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare di gara (30/08/2021 – 30/08/2024) di **servizi di disidratazione fanghi** prestati a favore di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo non inferiore all'importo del servizio posto a base d'asta (€ 149.881,76 IVA esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La mancata comprova comporta l'**esclusione dalla gara** e la segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, tale requisito deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo del servizio richiesto/36 x mesi di attività).

- d) **Avere la disponibilità di "Mezzi, attrezzature e forniture" o dichiararne l'impegno**, per tutto il periodo di esecuzione dell'Accordo Quadro, e precisamente di:
- **unità mobile per la disidratazione dei fanghi** comprensiva di estrattore centrifugo, polipreparatore, pompe per l'estrazione del fango dalla vasca di stabilizzazione e pompaggio della soluzione acqua-polielettrolita, coclee per l'evacuazione del fango disidratato, gruppo elettrogeno, tubazioni per l'aspirazione del fango dalla vasca di stabilizzazione, tubazioni per lo scarico del cetrato nella linea acque in testa all'impianto e termobilancia elettronica per la verifica del quantitativo % di secco raggiunto;
 - **fornitura e stoccaggio di combustibile** (gasolio) e reagenti chimici quali polielettrolita.

N.B.: Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale è dichiarato dal concorrente utilizzando l'Allegato 2 – e-DGUE.

10.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il requisito relativo alle referenze bancarie di cui al punto 10.2 lett. b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 10.3 lett. c) deve essere posseduto:

– dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, come sommatoria dei servizi eseguiti da ciascun componente.

Il requisito relativo alla disponibilità di “Mezzi, attrezzature e forniture” di cui al precedente punto 10.3 lett. d) deve essere posseduto:

– dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo avviene attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 464 del 27.07.2022 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022).

Limitatamente alla certificazione fiscale, le informazioni relative ad irregolarità non definitivamente accertate, rilevanti ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, vengono acquisite mediante interpello all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute.

La Stazione Appaltante chiederà all'aggiudicatario l'autorizzazione all'accesso.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

ARTICOLO 11 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 10.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito

del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare.

Rapporto con il subappalto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.

Il subappalto è sottoposto alle condizioni del Codice previste in fase di esecuzione del contratto.

È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

NOTA BENE: Il concorrente, qualora intendesse ricorrere all'istituto dell'avvalimento, per ciascuna ausiliaria, allega la seguente documentazione:

1. **dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente ausiliato indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria** (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice (E PER TALE DICHIARAZIONE È PREVISTO UN APPOSITO MODELLO PUBBLICATO DALLA S.A.: **Allegato 3 – Dichiarazione del soggetto ausiliato**, redatta in carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata);
2. **DGUE**, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articoli 94 e 95 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
3. **dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria** con la quale il legale rappresentante della stessa:
 - attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 104, comma 4, lett. c) comma del Codice);

- attesta che non partecipa oppure partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
(COMPILARE MODELLO PER AVVALIMENTO PER IMPRESA AUSILIARIA PREDISPOSTO DALLA S.A.:
Allegato 4 - Dichiarazione del soggetto ausiliario, redatta in carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria);
4. **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. **Ai sensi dell'art. 104 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO

E' disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a cui espressamente si rinvia.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il soggetto affidatario del contratto di cui alla presente procedura di norma esegue in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto.

Il servizio può essere subappaltato ma non può, a sua volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche del servizio in oggetto (che dovrà svolgersi presso i depuratori in parte non presidiati) nonché al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

Il concorrente indica nel **DGUE parte II sub D** le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 119, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della committente purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del codice;
- b) all'atto dell'offerta siano state indicate i servizi che si intende subappaltare.

Si precisa che i pagamenti in favore del subappaltatore verranno effettuati dall'impresa aggiudicataria, che avrà l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La mancata trasmissione delle suddette copie delle fatture nel termine suindicato comporterà la sospensione dei pagamenti relative ai servizi già effettuati in favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 13 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari a **€ 7.344,21 (euro settemilatrecentoquarantaquattro/21)**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, e pertanto intestata a Tennacola SpA;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 16/09/2022 n. 193;
- **avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;**
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. **Per fruire di dette riduzioni il concorrente** dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia conforme delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) e f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in formato p7m sottoscritta digitalmente sia dal garantito che dal garante con firma digitale in corso di validità, ovvero in formato digitale mediante scansione dell'originale o della copia autentica (ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000) sottoscritta in cartaceo, in entrambi i casi con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, unitamente alla scheda tecnica conforme all'“Allegato B-Schede Tecniche” contenuto nel D.M. Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente, con una delle due modalità sopra indicate.

ARTICOLO 14 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

A pena di esclusione, il concorrente dovrà provvedere al versamento del contributo sugli appalti a favore dell'A.N.AC., collegandosi al “servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni operative.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo il concorrente deve allegare la ricevuta di avvenuto pagamento, scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore. L'originale deve essere conservato agli atti dall'operatore economico partecipante per eventuali controlli da parte della Stazione Appaltante o delle Autorità. Qualora nella busta “A” non sia accertata la prova del versamento del contributo, il concorrente, su richiesta della Stazione Appaltante dovrà dimostrare, pena esclusione dalla gara, di aver effettuato il versamento prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

La contribuzione in favore dell'Autorità è dovuta agli effetti della deliberazione dell'ANAC del 19/12/2023 n. 610 e corrisponde a:

- € **33,00** (Euro trentatré/00) – CIG: B2DEC4349C

Le modalità e i termini di versamento della contribuzione sono indicati nella deliberazione citata.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

La mancata produzione della ricevuta di pagamento del contributo non comporta l'esclusione dalla gara, se il concorrente è in grado di dimostrazione, l'avvenuto pagamento entro il termine ultimo di presentazione delle offerte. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

Nota bene: nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sia costituiti che costituendi, il versamento del contributo a favore dell'ANAC, è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'ATI.

ARTICOLO 15 – DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare Telematico (Art. 4).

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, Tennacola SpA adotterà i provvedimenti di cui all'art. 79, comma 5 bis, del Codice.

Per problematiche tecniche relative all'utilizzo del portale telematico è possibile, nella sezione ASSISTENZA CONTATTI:

- consultare le guide con ricerca della specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione;
- apertura di ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

ARTICOLO 16 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, all'indirizzo internet <https://tennacola.acquistitelematici.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 04/10/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola scansione del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, a **pena di esclusione**, dovrà contenere le seguenti "buste":

- "Busta" A) : documentazione amministrativa;

- "Busta" B): offerta economica.

➤ L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "busta" della documentazione amministrativa è causa di esclusione dalla gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, allegati in caso di avvalimento, offerta economica, ecc.), sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e scaricabili nei dettagli della gara su <https://tennacola.acquistitelematici.it> cliccando su DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si segnala che, in aderenza alla giurisprudenza più recente, per errore materiale si intende quell'errore dell'offerta economica che può essere percepito e rilevato immediatamente ed *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (ad esempio, una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica). Il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ARTICOLO 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni solari**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B.: Si precisa che la procedura di soccorso istruttorio verrà interamente gestita tramite la piattaforma di gara telematica (accessibile all'indirizzo <https://tennacola.acquistitelematici.it>). In particolare, i concorrenti per i quali si renderà necessario l'attivazione dell'istituto in parola, riceveranno apposita comunicazione tramite la predetta piattaforma, a mezzo della quale verranno loro richieste le specificazioni/integrazioni da rendere. Gli stessi concorrenti saranno tenuti a riscontrare le suddette richieste esclusivamente tramite la piattaforma.

Al fine di velocizzare i tempi di gara, anche in considerazione della peculiarità delle modalità di svolgimento della stessa, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere telefonicamente alle ditte concorrenti, durante la seduta di gara relativa all'apertura della documentazione amministrativa, la disponibilità a trasmettere la documentazione mancante, in seduta stante, tramite invio della stessa all'indirizzo pec: contrattitennacola@pec.it.

18.1 Contenuto della Busta A “Documentazione amministrativa”

Entro il termine previsto dall’articolo 15, il concorrente dovrà inserire negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente Disciplinare di gara.

Per l’inserimento dei documenti fare riferimento a pag. 9 del Disciplinare telematico “**Termini e modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**”.

Nella sezione – **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **Allegato “1” – Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive**, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. redatta in carta semplice, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e reperibile sulla piattaforma di acquisti on-line di Tennacola, **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso, ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

La domanda di partecipazione è cumulativa delle dichiarazioni necessarie per l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Detti requisiti saranno accertati successivamente dalla Stazione Appaltante, relativamente alla ditta che risulterà aggiudicataria provvisoria del lotto di competenza.

Si precisa che:

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito**, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora costituiti**, la domanda deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una di esse, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Inoltre la domanda, sia per i raggruppamenti già costituiti che per quelli da costituirsi, dovrà specificare le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La domanda dovrà contenere i dati necessari per le comunicazioni di cui all’art. 90 del D.Lgs 36/2023 ed essere accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- **Allegato “2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (e-DGUE)”**: Il concorrente (ed eventuali suoi soggetti ausiliari), ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 36/2023, compila il DGUE digitale (e-DGUE response), lo scarica in formato .pdf, lo sottoscrive digitalmente e lo carica nella busta documentazione amministrativa.

Si richiama quanto segue.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già compilata dalla Stazione Appaltante.

Parte II**A Informazioni sull’operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti richieste dal presente disciplinare.

B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico

Il concorrente deve fornire tutte le indicazioni richieste.

In caso di ricorso all’avalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria sottoscritto digitalmente, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) contratto di avalimento sottoscritto digitalmente, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’**elenco delle prestazioni** che intende subappaltare con la **relativa quota percentuale** dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 21 - Cause di esclusione del presente disciplinare. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L.68/1999.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando direttamente la sezione «ω» e compilando le sezioni da A a D della Parte IV relativamente alle informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. b) e all'art. 98, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- **Allegato “2-bis” – Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 94, comma 3, D.Lgs. 36/2023**, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, in formato digitale.

N.B. 1: La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio unico; amministratore di fatto.

N.B.: le suddette dichiarazioni possono eventualmente essere rese dal Legale Rappresentante/Procuratore della Società concorrente (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000), per quanto di propria conoscenza, in nome e per conto dei soggetti interessati.

- **Referenze bancarie** con le modalità di cui al precedente art. 8.3, lett. d). **Tali referenze devono essere in formato digitale tramite la scansione dell'originale cartaceo**, intestate a Tennacola SpA e riferite alla presente procedura, rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti la solvibilità dell'operatore economico, **di data non anteriore a quella di pubblicazione del Disciplinare di gara**.

- **Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC**, in formato digitale tramite la scansione dell'originale cartaceo.

- **Garanzia provvisoria** in formato digitale costituita con le forme e le modalità di cui al precedente articolo 12 del Disciplinare.

N.B.: Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice: allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- **Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo:** l'imposta di bollo attiene all'istanza di partecipazione. I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72).

In particolare, il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite:

- il modello F24 (il “codice tributo” è 2501 IMPOSTA DI BOLLO);
- bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario

Per qualsiasi modalità di pagamento prescelta deve essere presentata la quietanza dell'avvenuto pagamento.

In alternativa il concorrente può produrre apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 con apposta marca da bollo annullata di € 16,00. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B.: In caso di omissione della marca da bollo, il concorrente sarà invitato a regolarizzare la carenza, pena la segnalazione agli organi competenti.

- **Capitolato Speciale firmato digitalmente per accettazione** (in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all' art. 65, comma 2, lett. e) e f), D.Lgs. 36/2023 la firma digitale deve essere apposta da tutte le ditte aderenti; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice la firma digitale deve essere apposta dal legale rappresentante del Consorzio).

18.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

L'operatore economico allega la documentazione indicata all'art. 9 del presente disciplinare.

18.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente, attestante (**Allegato "5"**):
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativi alle imprese mandanti/consorziate - **Allegato "1"**;
- **DGUE** relativo alle imprese mandanti/consorziate;
- **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 94 comma 3 D.Lgs. 36/2023 delle imprese mandanti/consorziate - Allegato "2-bis"**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Dichiarazione Identità plurisoggettive costituite** firmato digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio - **Allegato 6**;
- **DGUE** relativo alle imprese mandanti;
- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativi alle imprese mandanti - **Allegato "1"**;
- **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 delle imprese mandanti - Allegato "2-bis"**.

Per i consorzi ordinari già costituiti, consorzi stabili, consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica o copia conforme all'originale, con indicazione del soggetto designato quale capofila e delle imprese consorziate;
- dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice le parti di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziate;
- **Dichiarazione Identità plurisoggettive costituite** firmato digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio - **Allegato 6**;
- **DGUE** relativo alle imprese consorziate esecutrici dei servizi;

- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativi alle imprese consorziate esecutrici - **Allegato “1”**;
- **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 delle imprese consorziate esecutrici** - **Allegato “2-bis”**.

Nella “busta” A – Documentazione amministrativa non devono essere inseriti altri documenti.

ARTICOLO 19 – OFFERTA ECONOMICA

Contenuto della Busta B “Offerta economica”

La busta telematica n. 2 dovrà contenere unicamente il seguente documento:

1) OFFERTA ECONOMICA predisposta utilizzando il modulo allegato al presente disciplinare (**Allegato 7**), indicando, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- l’indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e lettere, rispetto all’importo unitario di € 16,42, IVA esclusa;

Il ribasso non dovrà essere espresso con più di due cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento.

- i **COSTI AZIENDALI** (in cifre ed in lettere) dell’offerente **concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del nuovo Codice. Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla gara.

- la **SPESA relativa al COSTO DEL PERSONALE**, in cifre e lettere, per l’esecuzione del servizio in oggetto, inclusa nell’offerta.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere: **CCNL Igiene Ambientale**.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ferma restando la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dallo stesso proposto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica di congruità.

Qualora l’operatore economico indichi nell’offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante (euro 54.859,28), come anche chiarito nel parere del MIMS n. 2154/2023, l’offerta sarà automaticamente sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, al fine di verificare che tale costo non sia generato dall’applicazione di minimi salariali retributivi inferiori a quelli di cui all’articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporta l’esclusione dalla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

Ai sensi dell’**art. 17, comma 6**, del D.Lgs. 36/2023 il prezzo offerto dall’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

N.B. 1: Si precisa che la mancata presentazione dell’offerta economica, al pari di ogni altra ipotesi di grave incompletezza della stessa, costituisce **immediata causa di esclusione dalla gara**, senza possibilità di regolarizzazione ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

N.B. 2: Si precisa che il mancato utilizzo del MODELLO predisposto dalla S.A. per la presentazione dell’offerta non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in esso richiesta e che sia rilasciato nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel predetto Modulo.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.

L’offerta economica deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al punto successivo 19.1.

N.B. 3: Si ribadisce che l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato, fino al giorno fissato per la loro apertura (art. 101, comma 4, del Codice).

19.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Tutti i documenti costituenti l'offerta economica, sopra indicati, non devono contenere riserve e/o condizioni alcuna e devono essere sottoscritti con firma digitale:

- in caso di concorrente singolo: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dell'operatore economico mandatario o del consorzio ordinario;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuno degli operatori economici raggruppandi o consorziandi. In alternativa, i documenti costituenti l'offerta potranno essere sottoscritti dal solo rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) dagli altri operatori economici raggruppati. In tal caso il mandato dovrà essere inserito nei documenti allegati all'offerta.

Nella "busta" B – Offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.

ARTICOLO 20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle offerte in gara è prevista per il giorno **07/10/2024 dalle ore 09:00** presso gli uffici amministrativi di Tennacola SpA siti in via Prati n. 20 a Sant'Elpidio a Mare (FM), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti o loro delegati, muniti di delega sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento d'identità dello stesso in corso di validità, per ogni concorrente, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà nella prima seduta ad evidenza pubblica:

- a) alla verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi telematici pervenuti tramite il portale di e-procurement;
- b) alla "apertura" della documentazione amministrativa, alla verifica che la documentazione prodotta sia completa e conforme alle richieste previste nel presente disciplinare, procedendo alle dovute esclusioni o richieste di integrazioni/regolarizzazioni attivando, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 16 del presente Disciplinare;
- c) alle eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Seggio di gara procede poi alla "apertura" delle "buste" B – offerta economica dei concorrenti ammessi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente disciplinare, redigendo la graduatoria.

In caso di offerte aggiudicatarie uguali la sorte, mediante sorteggio pubblico, decide chi debba essere l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste nel presente atto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte incomplete o irregolari, plurime, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tennacola SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e conveniente;
- ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia ritenuta in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti.

Il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e redige la graduatoria al fine di predisporre la proposta di aggiudicazione e consentire la verifica dei requisiti in capo al soggetto individuato come aggiudicatario.

ARTICOLO 21 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si rinvia all'art. 7.

ARTICOLO 22 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La documentazione deve pervenire esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare. Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara. Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare e nei "modelli allegati all'istanza" comporteranno l'esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio, ove ammissibile. Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana, la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara. Il concorrente è altresì escluso nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 del Codice.

ARTICOLO 23 – AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art 99 del Codice, procede a verificare:

- l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice;
- l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.

Le suddette verifiche dovranno avvenire attraverso:

- la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico ex art. 24 del Codice (N.B. L'aggiudicatario deve accettare la richiesta di accesso fatta dalla S.A.);
- la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico;
- tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La nascita del rapporto negoziale è subordinata alla sottoscrizione del contratto.

In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare l'Accordo Quadro al secondo classificato.

Dell'aggiudicazione efficace, sarà data notizia entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento, a tutti i partecipanti ex articolo 90, comma 1, lett. c) del Codice.

Il contratto è stipulato nei termini previsti dall'art. 18 del Codice e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10, del Codice).

La documentazione di rito, propedeutica alla stipula del contratto, dovrà essere trasmessa dall'aggiudicatario nel termine massimo indicato dalla formale richiesta avanzata dall'Amministrazione. Qualora lo stesso non presenti nel termine prescritto quanto richiesto si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione. Analoga procedura verrà adottata nel caso l'aggiudicatario non si presenti alla firma del contratto nel termine prescritto.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria dovrà presentare, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione della gara e prima della stipula del contratto di accordo quadro, e comunque prima della consegna del servizio (qualora questo venga effettuato sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice), la seguente documentazione:

- **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al D.M. Infrastruttura e Trasporti 16 dicembre 2022, n. 193;
- **polizza assicurativa** a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi, RCT e RCO, nell'esecuzione del servizio per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro, esclusa franchigia. Poiché la gestione del Servizio è a totale rischio dell'appaltatore, quest'ultimo dovrà essere considerato quale unico responsabile, nei confronti di beni o terzi, per ogni violazione di legge e/o danni che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, con espresso impegno di tenere manlevata e indenne Tennacola SpA da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
- Eventuali proposte integrative al DUVRI;
- **comunicazione delle generalità** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e del titolo di legittimazione del soggetto autorizzato a stipulare il contratto con firma digitale (in caso di procuratore, dovrà essere prodotta la relativa procura notarile originale o copia autenticata);
- **dichiarazione** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., redatta nei modi di legge, contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso presso cui Tennacola SpA effettuerà i pagamenti dei corrispettivi mediante bonifico bancario.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto di appalto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata sottoscritta dall'affidatario e dal legale rappresentante di Tennacola SpA.

L'aggiudicatario deve essere in possesso, obbligatoriamente, dell'apposito dispositivo per la firma digitale del Contratto. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

ARTICOLO 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dei lavori ai quali sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Nel caso l'aggiudicatario sia un RTI o un Consorzio, ciascun soggetto che emetterà fattura è obbligato a fornire gli estremi identificativi di cui sopra.

ARTICOLO 25 – SPESE E PUBBLICAZIONI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, conformemente ai valori indicati nella Tabella A dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione della sola IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA SOCIALE

Non presente.

ARTICOLO 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice disciplinare ed etico di questa Stazione Appaltante e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante (<https://www.tennacola.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-etico>; <https://www.tennacola.it/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>).

ARTICOLO 28 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

RICORSO

Può essere presentato, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale (Via della Loggia, 24 – 60121 Ancona).

ARTICOLO 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara, antecedentemente alla stipula del contratto, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 211 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione tramite il portale <https://tennacola.acquistitelematici.it>, in ordine a tutte le richieste che Tennacola SpA inoltrerà alle ditte concorrenti alla gara di cui al presente disciplinare.

ARTICOLO 31 – VARIE

In riferimento a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale e nell’eventuale documentazione tecnica ad esso allegata, si ricorda che l’aggiudicatario dovrà:

- osservare tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato;
- possedere una struttura organizzativa, economica e autorizzazioni legali per soddisfare le prestazioni oggetto dell’accordo quadro;
- assicurare per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni da rendere e il rispetto delle normative in materia, ancorché sopravvenute.



Tennacola SpA si riserva la facoltà di:

1. non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare la presente procedura o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o pretese di alcun genere.

Le leggi e i decreti legislativi cui si fa riferimento nel presente Disciplinare si intendono attualmente vigenti con le eventuali modifiche ed integrazioni.

Tutte le successive comunicazioni alle ditte partecipanti alla presente gara saranno fatte esclusivamente mediante pec.

P.I. Luca Frinconi
RUP e Responsabile Settore Impianti



ms/

